

# **Protocollo d'intesa tra SPISAL e Distretti Sanitari dell'ULSS 20 di Verona.**

Certificazione sanitaria per il conseguimento e rinnovo della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

Verona, 19.05 2011

Il R. D. 9 gennaio 1927 n. 147 e s.m.i. regola **l'impiego dei gas tossici** e prevede che coloro che li utilizzano devono essere in possesso di **patente di abilitazione** e che gli stessi, in sede di conseguimento e di rinnovo (ogni 5 anni) della patente, devono produrre un **certificato sanitario di idoneità** che attesti il possesso di specifici requisiti psico fisici e l'assenza di segni di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti.

**È compito delle Aziende ULSS con sede in capoluogo di provincia** l'esercizio delle funzioni amministrative connesse al conseguimento e rinnovo della patente di abilitazione all'impiego di gas tossici.

A Verona il rilascio/rinnovo della patente di abilitazione per l'impiego dei gas tossici è stata delegata al **Direttore dello SPISAL**, al quale competono tutti gli accertamenti di verifica della documentazione presentata dai richiedenti, compresa la certificazione sanitaria attestante l'idoneità psico fisica all'utilizzo dei gas.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale per la Prevenzione è stato definito il fac simile del certificato medico per l'idoneità all'impiego dei gas tossici, individuando nel Responsabile del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende ULSS o suo delegato, o in un medico militare, i Sanitari abilitati alla certificazione.

**Nelle ULSS di Verona l'attività di certificazione è delegata ai Medici dei Distretti Sanitari.**

**II DPR 309/90** «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanza psicotrope» all'art. 125 prevede che gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a **mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi** sono sottoposti ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

- **L'Intesa Stato – Regioni nella Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007** ha definito le mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, individuando tra queste attività **l'impiego dei gas tossici** .
- **L'Accordo Stato – Regioni (rep. Atti n. 178 del 18 settembre 2008)** definisce le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, applicative del provvedimento della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 .

**Il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.** prevede all'art. 41 l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare, tramite il **Medico competente aziendale**, le visite mediche di idoneità per i dipendenti che svolgono mansioni elencate nell'Intesa Stato – Regioni del 30 ottobre 2007, stabilendo che dette visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti.

# Direzione Prevenzione - Regione Veneto

**Nota del 02.02.2010**

Indicazioni operative sulle procedure di accertamento verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in Lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza (DPR 309/90 – art. 125; D.lgs. 81/08 – art. 41).

**.... gli accertamenti possono essere effettuati esclusivamente su lavoratori adibiti alle mansioni elencate nell'Allegato I dell'Intesa Stato – Regioni del 30 ottobre 2007.**

Al di fuori di tali fattispecie, qualsivoglia accertamento di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce **atto illecito** per violazione dell'art. 5 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori).

I Medici dei Distretti rilasceranno i certificati per il **rinnovo della patente di abilitazione** all'impiego dei gas tossici, richiesti da Lavoratori dipendenti, **solo dopo aver acquisito il certificato di idoneità alla mansione del loro Medico competente aziendale**, corredato dal test immunochimico di screening effettuato sulle urine del lavoratore, dal quale risulti essere stata verificata l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

In caso di richiesta di certificazione sanitaria per essere ammessi all'esame per il **conseguimento della patente di abilitazione** all'impiego dei gas tossici, il Medico del Distretto rilascerà la certificazione dopo aver sottoposto l'interessato oltre che ad esame clinico anche al test immunochimico sulle urine per il rilevamento delle sostanze stupefacenti o psicotrope e/o dei loro metaboliti, secondo la procedura prevista dall'Accordo Stato – Regioni.

In caso di richiesta da parte di **Lavoratore autonomo** (pertanto non soggetto all'obbligo di sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente),

- sia in occasione di conseguimento
- sia di rinnovo della patente di abilitazione all'impiego di gas tossici,

il Medico del Distretto rilascerà la certificazione dopo aver sottoposto l'interessato ad esame clinico-anamnestico e test immunochimico sulle urine.